





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

Alle Amministrazioni in Allegato

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione
del rischio sismico



Prot. N°
Risposta al Foglio del
N°

Oggetto: Circolare sullo stato delle verifiche sismiche previste dall'OPCM 3274/03 e programmi futuri.

Come noto l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante "primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica", ha cambiato la classificazione sismica del territorio ed ha dettato nuove Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici, per il progetto sismico dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni. Inoltre la stessa ordinanza ha previsto (art. 2, comma 3) che le opere strategiche e rilevanti fossero sottoposte a verifica entro il mese di maggio 2008 a cura dei rispettivi proprietari. Per diverse ragioni, fra le quali l'entrata in vigore delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M. del 14 settembre 2005 ed aggiornate con D.M. del 14.1.2008, ma anche le obiettive difficoltà dell'operazione, la scadenza è stata successivamente prorogata al 31 dicembre 2010.

L'individuazione, per parte statale, delle categorie di opere strategiche e rilevanti è stata effettuata con decreto n. 3685 del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003. Analogamente hanno fatto le Regioni con propri atti di Giunta o con leggi regionali.

Si tratta di una ricognizione di grande importanza, finalizzata alla puntuale conoscenza dello stato di rischio delle opere più importanti in caso di terremoto, o perché fondamentali per le operazioni di protezione civile (ospedali, Prefetture, centri di comando, caserme dei VVF, grandi arterie di collegamento) o perché suscettibili di creare grandi danni o molte vittime in caso di collasso (costruzioni con grandi affollamenti, industrie a rischio, monumenti....). Solo grazie ad un dettagliato rilievo del rischio di queste opere si può condurre un'efficace programmazione di interventi mirati e prioritari di mitigazione che sfruttino al meglio le risorse disponibili.

La verifica è obbligatoria, mentre non lo è l'intervento, a meno che non si disponga di risorse ordinarie sufficienti; infatti il comma 6 dello stesso art. 2 recita:

"La necessità di adeguamento sismico degli edifici e delle opere di cui sopra sarà tenuta in considerazione dalle Amministrazioni pubbliche nella redazione dei piani triennali ed annuali di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, nonché

ai fini della predisposizione del piano straordinario di messa in sicurezza antisismica di cui all'art. 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289".

Le verifiche suddette sono a carico dei proprietari o gestori delle opere, i quali sono in ogni caso responsabili della mancata effettuazione delle stesse. Tuttavia alcune leggi statali hanno previsto contributi per incentivare la loro realizzazione. In particolare, la legge 24/11/2003 n. 326 di conversione del decreto – legge 30/9/2003 n. 269, ha istituito il fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri per contribuire alla *realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico*. L'utilizzo di gran parte delle risorse del fondo è stato successivamente disciplinato con ordinanze e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, dando luogo al finanziamento di diverse migliaia di verifiche (oltre 7000), in parte pianificate in accordo con le Regioni, in parte in accordo con le Amministrazioni dello Stato, quasi sempre con un forte apporto di cofinanziamenti da parte dei soggetti beneficiari o delle Regioni.

Il quadro dello stato di avanzamento delle attività che emerge dall'azione di monitoraggio condotta da questo Dipartimento sulle verifiche finanziate a carico del predetto fondo evidenzia come, per diverse ragioni, le verifiche finanziate non siano ancora concluse. Si riportano in allegato 1 le informazioni salienti aggiornate a fine 2009.

A seguito del costante rapporto con le Amministrazioni e le Regioni sono, peraltro, emerse numerose difficoltà legate al rispetto dei tempi, alle disponibilità finanziarie, ai vincoli di bilancio, che hanno comportato la necessità di modifiche dei piani originali, di proroghe, o anche di revoche, con conseguenti allungamenti dei tempi di esecuzione. In questo panorama, particolare complessità è stata evidenziata dai Gestori delle grandi infrastrutture di telecomunicazione e di trasporto, responsabili della verifica di migliaia di opere distribuite sul territorio. Con essi sono stati aperti tavoli di confronto specifici al fine di ottimizzare la pianificazione mediante:

- attenta individuazione delle opere da verificare singolarmente;
- ricorso, ove possibile, a verifiche valide per classi tipologiche;
- considerazione delle caratteristiche eventuali di ridondanza delle infrastrutture a rete.

A quanto sopra osservato si aggiunge la considerazione che molte altre opere non oggetto di finanziamento dovrebbero comunque essere sottoposte a verifica: di esse è necessario conoscere la consistenza al fine di pianificare le future azioni volte alla riduzione del rischio che si andranno ad intraprendere, utilizzando, per esempio, i finanziamenti (circa 1 miliardo di euro in 7 annualità) di cui all'articolo 11 della Legge 77/09, o, limitatamente alle scuole, quelli rifinanziati con l'art. 2, comma 276 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 e disciplinati dall'OPCM 3728 del 2008.

E' quindi necessario, in via generale, che:

- a) si proceda al rilevamento di livello 0 delle opere strategiche e rilevanti, utilizzando la prima pagina delle schede di sintesi aggiornate alle Norme tecniche del 2008 (allegato 2);
- b) si predispongano entro la fine dell'anno 2010 crono programmi delle verifiche sismiche future, che prevedano prospettive temporali realistiche per il completamento delle verifiche di tutte le opere strategiche e rilevanti.

Per quanto riguarda, invece, le verifiche oggetto dei finanziamenti del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri è necessario:


- c) completare la trasmissione degli esiti delle verifiche già effettuate entro il mese di maggio 2010;
- d) definire entro un mese dal ricevimento della presente le situazioni di mancata attivazione delle verifiche, comunicando a questo Dipartimento le verifiche alle quali si rinuncia definitivamente e di cui si comunicherà, contestualmente, la restituzione dei finanziamenti al Dipartimento con le note procedure;
- e) dare il massimo impulso al completamento delle verifiche in corso con l'obiettivo di raggiungere, entro la fine dell'anno, una percentuale pari almeno all'80% di quelle finanziate.

Ciò detto, i confida in una fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni coinvolte al fine di ottenere in tempi brevi un quadro completo dello stato di rischio delle opere strategiche e rilevanti e di imprimere un deciso avanzamento delle attività di riduzione del rischio sismico nel Paese attraverso un'allocazione ottimale delle risorse che si renderanno in futuro disponibili.

Questo Dipartimento resta a disposizione per ogni chiarimento, collaborazione o iniziativa congiunta che possa favorire le attività sopra elencate.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Guido Bertolaso



Allegati:

- 1) stato di avanzamento delle attività finanziate con il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 2) Modello di livello 0 di rilevazione degli edifici strategici e rilevanti.

ALLEGATO 1: stato di avanzamento delle attività finanziate con il fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri: art. 32bis legge 24/11/2003 n. 326 di conversione del decreto – legge 30/9/2003 n. 269.

Finanziamenti alle Regioni

Le 2841 verifiche dell'originario piano annualità 2004, in seguito alle variazioni apportate dai decreti del 15/12/2006 e dai decreti successivi, si sono ridotte a 2351; di queste, 2002 (85%) sono state concluse, 153 (7%) risultano ancora in corso (in particolare: Abruzzo, 53 e Campania, 26), 7 (<1%) risultano sospese e 189 (8%) mai iniziate, per motivazioni varie.

Le verifiche sostitutive, finanziate con i DPCM del 15/12/2006, unitamente a quelle modificate con gli stessi DPCM ammontano a 171; di queste 57 (33%) sono concluse, 29 (17%) sono in corso, 2 (1%) sono sospese e 83 (49%) non sono iniziate; di queste ultime sono in fase di revoca.

Le ulteriori verifiche, finanziate con successivi DPCM di rimodulazione relativi alle regioni Calabria (DPCM 03/08/2007) e Campania (DPCM 19/11/2008), ammontano a 23; di queste, 3 sono concluse, 4 in corso, 16 non attivate ed in fase di revoca.

La percentuale di completamento delle verifiche finanziate è pari all'81% con riferimento ai finanziamenti a valere sull'annualità 2004, ma scende al 57% se riferita al complesso delle due annualità che a fine 2009 contano 5452 verifiche. Si deve segnalare, però, che a volte le regioni non hanno trasmesso i risultati delle verifiche già effettuate secondo il tracciato record trasmesso da questo Dipartimento. E' ovviamente importante che tale trasmissione sia effettuata in breve tempo.

I numeri indicano la concreta possibilità che le Regioni non riescano a completare le verifiche finanziate entro la fine del corrente anno.

Finanziamenti alle Amministrazioni statali

Per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato valgono considerazioni simili a quelle già fatte per le Regioni, alcune di esse hanno effettuato o programmato attività di verifica che stanno procedendo a ritmo sostenuto (p. es. ANAS, che ha praticamente concluso le verifiche dell'annualità 2004 ed sta effettuando con i fondi dell'annualità 2005 oltre 500 verifiche di ponti e viadotti e di edifici) mentre altre hanno rinunciato o hanno avuto difficoltà con il cofinanziamento o di altro genere.